

Così, IAFEI: potenziare la cooperazione contro la pianificazione fiscale aggressiva

Fausto Cosi - Presidente IAFEI

“La recente sfida ai fenomeni di elusione, evasione fiscale internazionale e pianificazione fiscale aggressiva ha assunto proporzioni notevoli e costituisce una delle principali preoccupazioni degli organismi sovranazionali. È necessario che gli Stati siano consapevoli dell'importanza che assume il potenziamento della cooperazione multilaterale, diretta ad un più efficace scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie e all'istituzione di nuovi meccanismi quali il Country-by-Country Reporting”. Fausto Cosi, Presidente IAFEI - International Association of Financial Executives Institutes, anticipa a IPSOA Quotidiano i temi che verranno discussi nel VII Forum Tax, organizzato da Wolters Kluwer in partnership con L'Economia del Corriere della Sera e con la collaborazione di ANDAF, in programma a Milano il 23 gennaio 2018.

Il **Forum Tax 2018** costituisce un'importante occasione per discutere con le principali istituzioni e con gli esponenti del mondo dei professionisti delle novità apportate dalla **legge di Bilancio 2018** quale strumento mediante il quale ogni anno si stabiliscono le politiche di sostegno allo sviluppo delle imprese.

Ne abbiamo parlato con il Presidente IAFEI - International Association of Financial Executives Institutes, **Fausto Cosi**.

Il dibattito internazionale relativo alla tassazione della “digitali economy” richiede il confronto tra le istituzioni e le imprese con l'obiettivo di individuare specifiche soluzioni normative. Si tratta di un tema di estrema attualità di cui tiene conto la legge di Bilancio 2018 con l'introduzione della cd. web tax sui servizi digitali. Quali sono le conseguenze per le imprese e cosa ci si può attendere per il futuro?

Il tema della tassazione dell'economia digitale si inserisce nel più ampio contesto delle misure di contrasto all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva delle imprese multinazionali che operano nel web.

Si tratta di una questione di significativa rilevanza e complessità di cui l'OCSE si è occupata nel Progetto cd. BEPS di contrasto all'erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili nei Paesi a bassa fiscalità muovendo dal presupposto secondo cui il vigente sistema di regole e procedure fiscali, previsto a livello nazionale ed internazionale, non risulta idoneo a sottoporre interamente a tassazione i redditi prodotti dalle grandi multinazionali operanti nel settore del web.

Le caratteristiche tipiche dell'economia digitale richiedono che si prendano in considerazione forme di tassazione che prescindano da una “taxable presence” in considerazione della divergenza tra il luogo in cui avviene la vendita di beni e servizi digitali e quello della tassazione del relativo reddito.

Un'adeguata ed efficace politica di contrasto all'elusione e agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva richiede un'azione coordinata ed una cooperazione tra i diversi Paesi ed, in tal senso, la previsione di una forma di tassazione specifica per l'economia digitale si inserisce in una fase storica in cui risulta particolarmente acceso, a livello europeo ed internazionale, il dibattito sulle modalità di modernizzare i meccanismi impositivi a fronte delle sfide poste dalla “digital economy”.

Tra le modifiche normative più recenti a livello nazionale vi è quella relativa alla disciplina dei prezzi di trasferimento nelle operazioni infragruppo per effetto della quale l'ordinamento giuridico interno si conforma agli standards elaborati in ambito internazionale dall'OCSE. Quali sono gli effetti di tale riforma sulle imprese?

La tematica del transfer pricing ha assunto negli ultimi anni un rilievo centrale, nell'ottica di garantire un'equa ripartizione dei profitti tra le diverse controllate delle imprese multinazionali, evitando possibili trasferimenti di profitti verso Paesi caratterizzati da un'imposizione nulla o ridotta.

I principi adottati e le proposte elaborate in materia spesso non risultano di agevole interpretazione e, in tal senso, la principale criticità incontrata dalle società nella determinazione dei prezzi di trasferimento è rappresentata dalla reperibilità di prezzi di mercato che possano fare da riferimento, e che, dunque, possano servire a dimostrare che i trasferimenti intercompany sono stati effettuati in conformità all'"arm's length principle".

Per effetto del recente intervento legislativo le imprese, al fine di determinare il "giusto prezzo" nelle operazioni infragruppo, devono avere riguardo al principio di libera concorrenza, in luogo del criterio del "valore normale", sulla base di quanto già è previsto nel Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni.

Al riguardo, risultano importanti le indicazioni fornite dall'OCSE: mentre i prezzi relativi alle transazioni tra imprese indipendenti sono di norma determinate dal mercato, ciò non accade per i prezzi relativi alle operazioni infragruppo poiché vi possono essere diverse variabili da prendere in considerazione.

Il citato intervento risulta di significativa rilevanza in quanto il principio di libera concorrenza:

- fornisce l'approssimazione più esatta possibile del funzionamento del libero mercato nel caso di trasferimento di beni o di prestazione di servizi tra imprese associate;
- determina, anche se non sempre risulta di facile applicazione, livelli di reddito appropriati per le imprese di un gruppo multinazionale, accettabili per le Amministrazioni fiscali.

Per effetto dell'abbandono del principio del valore normale in favore dell'"arm's length principle" il nostro ordinamento recepisce, inoltre, quanto previsto in ambito europeo laddove si prevede che l'attuazione delle norme contro l'elusione fiscale non deve recare pregiudizio all'obbligo dei contribuenti di rispettare il principio di libera concorrenza.

Sia a livello internazionale che nazionale, assume notevole rilevanza l'azione di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva realizzata dalle imprese multinazionali attraverso lo spostamento di profitti in Stati che si caratterizzano per un regime impositivo vantaggioso. Quali sono le recenti iniziative intraprese al riguardo per contrastare tale fenomeno?

Il sistema della fiscalità internazionale e nazionale è stato interessato, negli ultimi anni, da significativi sviluppi i quali sono stati resi possibili dalle iniziative elaborate in ambito OCSE dirette a contrastare i fenomeni di elusione, di evasione fiscale internazionale e di pianificazione fiscale aggressiva.

La recente sfida ai citati fenomeni ha assunto proporzioni notevoli e costituisce una delle principali preoccupazioni degli organismi sovranazionali.

A tal proposito, risulta necessario che gli Stati siano consapevoli dell'importanza che assume il potenziamento della cooperazione multilaterale, diretta ad un più efficace scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie e all'istituzione di nuovi meccanismi quali il Country-by-Country Reporting.

Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento importante che consente il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere consentendo alle autorità fiscali degli Stati di disporre di informazioni complete e pertinenti relative alle imprese multinazionali, per quanto riguarda la struttura, la politica adottata in materia di prezzi di

trasferimento e le operazioni compiute.

Una maggiore trasparenza e collaborazione internazionale:

- permette alle Amministrazioni finanziarie di effettuare adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali al fine di contrastare in maniera efficace le pratiche fiscali dannose;
- incentiva le imprese multinazionali ad abbandonare determinate pratiche dannose e a pagare la giusta quota di tasse nel Paese in cui realizzano gli utili.

Un'ulteriore sfida che si pone a livello internazionale riguarda il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale il quale richiede un potenziamento degli strumenti di cooperazione amministrativa internazionale ed un maggiore coinvolgimento del contribuente nel procedimento amministrativo attraverso l'esercizio del diritto al contraddittorio endoprocedimentale. Al riguardo, quali prospettive si aprono a livello internazionale?

Il dibattito relativo all'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale sulla base del quale l'Amministrazione finanziaria, anche in assenza di specifica disposizione, è tenuta ad attivare, pena la nullità dell'atto, il contraddittorio con il contribuente ogni qual volta venga adottato un provvedimento lesivo dei suoi diritti ed interessi comporta la necessità di riflettere sugli effetti che il citato principio potrebbe avere sull'attività di contrasto alle fattispecie di evasione ed elusione fiscale internazionale promossa dall'OCSE mediante l'implementazione delle misure elaborate nell'ambito delle Azioni BEPS.

La necessità di operare un controllo nei confronti delle imprese multinazionali, le quali decidono di allocare i propri redditi non in base al luogo di effettiva produzione ma con l'obiettivo di ridurre il loro carico tributario, richiede che gli organi di controllo utilizzino nuovi strumenti che permettano risposte efficaci agli schemi di pianificazione fiscale aggressiva posta in atto dai contribuenti.

A tal proposito, risulta necessario rafforzare il rapporto tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria affinché questo possa essere fondato sul dialogo, la fiducia reciproca e la collaborazione.

La necessità di contrastare i fenomeni erosivi della base imponibile mediante adeguati strumenti di cooperazione è avvertita anche a livello europeo ed OCSE, i cui interventi in materia prevedono un ricorso sempre più generalizzato e diffuso allo scambio di informazioni automatico in materia fiscale tra le Amministrazioni finanziarie.